

DECRETO 16 dicembre 2013.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Fontenoce», in Comune di Parenti.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE**

Vista la domanda in data 26 novembre 2013, con la quale la società Sila S.p.A., con sede in Parenti (Cosenza), c/dia Bocca di Piazza n. 100/A, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenoce» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sila» sita nel territorio del comune di Parenti (Cosenza) anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive, 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 9 novembre 2000, n. 3316, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fontenoce;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fontenoce» di Parenti (Cosenza), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: RUOCCHI

14A00031

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 12 dicembre 2013.

Recepimento della direttiva 2013/47/UE, recante modifica all'allegato II della direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, in materia di patente di guida.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», ed in particolare gli allegati I e II;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni modificate e correttive ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59; e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida», che, tra l'altro, modifica il predetto allegato I;

Vista la direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 dicembre 2012, recante «Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida» ed in particolare gli articoli 2 e 3 che dispongono che tale direttiva, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, deve essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE;

Vista la direttiva 2013/47/UE della Commissione del 2 ottobre 2013, recante modifica all'allegato II della più volte citata direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, che rinvia al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 229 che prevede che, salvo diversa previsione della legge comunitaria, le direttive comunitarie nelle materie disciplinate dal predetto codice sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite;

Considerata la necessità di recepire tempestivamente la predetta direttiva 2013/47/UE, anche al fine di dare certezza delle prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva;



Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, in materia di disposizioni di attuazione relativamente al motociclo di categoria A

1. All'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2018».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 282

14A00032

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2013.

Integrazione del decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto il decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione ed in particolare l'allegato 2 che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 392/2013 prevede, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2014 le autorità competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verifichino che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento del personale ispettivo di cui si avvalgono gli organismi di controllo;

Considerato che tra le «Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione alla definizione di criteri omogenei per la verifica

di alcuni requisiti della norma ISO/IEC 17021, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di certificazione accreditati» è previsto che il personale ispettivo non effettui più di 3 verifiche continuative nella stessa organizzazione;

Considerata l'opportunità di applicare il principio di cui sopra anche ai controlli sulle produzioni di qualità regolamentata;

Ritenuto opportuno integrare i requisiti specifici richiesti agli organismi di controllo per il rilascio dell'autorizzazione con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato ed uniforme avvicendamento del personale ispettivo;

Ritenuto opportuno che tale avvicendamento debba interessare non solo gli organismi di controllo che intendono operare nel settore delle produzioni biologiche ma, in generale, tutti gli organismi di controllo per i quali si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 15 aprile 2013, al fine di garantire i principi di terzietà ed imparzialità e non incoraggiare la familiarità tra controllori e controllati;

Decreta:

Art. 1.

L'«Allegato 2», del decreto 15 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 97 del 26 aprile 2013, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari, è integrato dal seguente punto:

«9-bis - La struttura di controllo deve prevedere l'avvicendamento/rotazione del personale ispettivo di cui al precedente punto 9) garantendo che gli operatori non siano controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive, ovvero per un periodo superiore ai cinque mesi.».

Art. 2.

Al decreto 15 aprile 2013 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3 - Le disposizioni del presente Decreto valgono anche per gli Organismi di Controllo già autorizzati che dovranno, di conseguenza, adeguare la propria documentazione di sistema».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10729

